

### **Cassazione penale sez. IV, 13/12/2018, n. 8151**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere per oblazione nei confronti di B.G. in relazione al reato di "uccellazione" di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e) così riqualificata l'originaria imputazione per il reato di "furto venatorio" di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 7, commesso dal prevenuto per aver catturato esemplari di avifauna mediante l'utilizzo di una rete e altri strumenti vietati e in assenza della licenza di caccia.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, lamentando che la operata derubricazione non trova conforto nella giurisprudenza prevalente, che afferma invece che il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è configurabile, nonostante la disciplina dell'attività venatoria di cui alla L. n. 157 del 1992, qualora l'apprensione o abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia, come nel caso di specie.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Brescia per l'ulteriore corso.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha già avuto modo di osservare, ed intende qui ribadire, che la L. n. 157 del 1992 non esclude in via assoluta l'applicabilità del cosiddetto "furto venatorio", prevedendo, al contrario, tale esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che però non esauriscono tutte le ipotesi di apprensione della fauna vietate da altri precetti contenuti nella legge stessa (Sez. 5, n. 48680 del 06/06/2014, Fusco ed altro, Rv. 26143601; Sez. 4, n. 34352 del 24/05/2004, Peano e altro, Rv. 22908301).

Il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 in questione, e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo; per contro, il bracconiere senza licenza - come risulterebbe il B. secondo la contestazione - non rientra nelle citate previsioni, nè in altre specifiche, sì che il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, atteso che la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (v. citata Legge, art. 1) e permangono intatti, dunque, i presupposti giuridici del "furto venatorio".

Questa conclusione, peraltro, risulta avvalorata anche da ulteriori previsioni contenute nella stessa L. n. 152 del 1997. L'art. 12, in primo luogo, afferma (comma 1) che "l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge"; di tal che (comma 6) "la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata". Ancora, l'art. 32, nello stabilire le sanzioni accessorie alla sentenza di condanna definitiva (o al decreto penale di condanna esecutivo) per una delle violazioni di cui all'art. 30, comma 1, prevede - tra le altre - la sospensione, la revoca o la esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Ne consegue, quindi, che il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi configurabile, pur nel regime della L. n. 157 del 1992, con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della stessa siano opera di persona non munita della licenza medesima (così, in motivazione, Sez. 3, n. 3930 del 11/12/2014 - dep. 2015, Mensi).

3. Consegue che il Tribunale di Brescia ha erroneamente riqualificato l'originaria contestazione del delitto di furto aggravato nella contravvenzione di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e), disattendendo il principio di diritto appena menzionato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti allo stesso Tribunale per il prosieguo.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2019